



COMUNE DI CAPRILEONE
Provincia di Messina

N. 24 Registro

del 28.06.2013

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la gestione l'uso degli impianti sportivi Comunali.

L'anno **DUEMILATREDICI** il giorno **VENTOTTO** del mese di **GIUGNO** alle ore **19,00** e segg., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di **INIZIO** disciplinata dal comma 1° dell'art.30 della L. R. 06/03/1986, n. 9, esteso ai Comuni dall'art.58 della stessa L.R., in **sessione ordinaria** prevista dall'art.15 del Vigente regolamento del Consiglio Comunale, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'art. 48 dell'O.EE.LL., risultano all'appello nominale:

Cognome e Nome del Consigliere					
	Presente	Assente		Presente	Assente
LIONETTO CATERINA	X		LOMBARDO FACCIALE SEBASTIANO S	X	
GIACOBBE ALESSANDRO	X		PUGLISI GUERRA CHIARA	X	
MANCUSO CALOGERO	X		CAPUTO SALVATORE	X	
CORVISERI GIUSEPPE SALVATORE		X	RAFFITI ANTONINO	X	
BORRELLO FILIPPO	X		CONTI GIUSEPPE	X	
FIGLIO ANTONINIO	X		TRISCARI BARBERI GIUSEPPE	X	
CIMINATA SALVATORE AMEDEO	X		CARANNA CONO DANIELE	X	
VITALE MARIA TECLA CONCETTINA	X				
Assegnati: n. 15		In carica: n. 15		Presenti n. 14	
Assenti: 01					

Assume la Presidenza la Sig.ra **Caterina Lionetto** nella sua qualità di **Presidente**.

Partecipa il Segretario del Comune **Dott.ssa Anna Maria Messina**.

Risulta presente il Sindaco **Bernardette Grasso** e il Vice Sindaco **Riccardo Mancari**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO che sulla proposta di deliberazione in oggetto ha espresso:

- il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica: parere **FAVOREVOLE**;
- il responsabile del servizio Finanziario, per la regolarità contabile: parere **FAVOREVOLE**

La seduta è pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita lettura della proposta di deliberazione riguardante l'oggetto;

Riconosciutola meritevole di approvazione;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano su n° 14 Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

Approvare, come approva, l'allegata proposta di deliberazione con oggetto: "**Approvazione Regolamento per la gestione l'uso degli impianti sportivi Comunali**", che è parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

IL PRESIDENTE
F.to Caterina Lionetto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Anna Maria Messina

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Capri Leone Lì 10.07.13

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Anna Maria Messina)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – On Line del Comune (www.comune.caprileone.me.it) il giorno _____ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

L'ADDETTO

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto Segretario attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal _____ al _____ e che nessuna osservazione e reclamo è pervenuta.

Capri Leone lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Anna Maria Messina

IL RESPONSABILE
Antonio Raimondo

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;
- Dopo trascorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione.

Capri Leone Lì _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Maria Messina



COMUNE DI CAPRI LEONE
Provincia di Messina

Area Tecnica
Tecnica Amministrativa

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE del C.C.

Presentata dal Responsabile dell'Area Tecnica su proposta del Sindaco

Oggetto: Approvazione "Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi C.li.

Premesso

CHE è necessario disciplinare l'uso degli impianti sportivi di proprietà di questo Ente presente sul territorio sia nelle strutture annessi agli edifici scolastici che in strutture indipendenti;

RISCONTRATO che gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzate come strumenti e sedi che realizzino la funzione di promozione culturale, sociale e civile della scuola e ritenuto che l'attività sportiva nelle strutture annessi agli edifici scolastici corrisponde pienamente al raggiungimento di tali finalità;

CONSIDERATO che questa Amministrazione C.le per una migliore e più efficace azione delle funzioni esercitate in materia di promozione sportiva, riconosce, secondo il principio di sussidiarietà di cui all'art. 3 comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, che tali funzioni possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;

CONSIDERATO che come previsto dalla legislazione vigente gli impianti sportivi di proprietà comunale possono essere gestiti o direttamente dal Comune o dati in concessione a terzi;

VISTO il "Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi" allegato al presente atto che disciplina quanto suddetto;

DATO ATTO che si può procedere all'approvazione del Regolamento in argomento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONSIDERATO che il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata;

VISTO il Decreto Legislativo n°163 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni nonché le altre disposizioni legislative e regolamenti in materia di lavori pubblici;

VISTA la L.R. 71/78 e ss,

VISTO il D. Lgs. N° 267/2000;

VISTO il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

VISTE tutte le vigenti Leggi e norme in materia;

VISTO il Regolamento dei Contratti di questo Ente;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ed il suo regolamento di attuazione;

VISTO lo Statuto Comunale.

SI PROPONE

1. **Di ritenere** quanto in premesso parte integrante e sostanziale della presente proposta
2. **Di approvare** l'allegato "**Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali**" composto da n° 30 articoli;
3. **Di stabilire** che il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni;
4. **Di dare atto** che la presente proposta non comporta impegno di spesa ne diminuzione di entrate;

li 24/05/2013

IL PROPONENTE
Il sindaco
(Bernardette Grasso)



Il Responsabile dell'Area Tecnica
(geom. Gaetano Giuffrè)

L'Istruttore
Gorgone Antonia


PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 D. Lgs. 267/2000, sulla proposta di deliberazione ante riportata e presentata dal responsabile dell'area tecnica .

Oggetto: **Approvazione "Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi C.li.**

Per quanto riguarda la regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

li, 24-05-13

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(geom. Gaetano Giuffrè)





COMUNE DI CAPRI LEONE
Prov. di Messina

REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- per spazio sportivo, il luogo all'aperto liberamente utilizzabile dai cittadini, attrezzato per la pratica amatoriale o ludico motoria di una o più attività sportive;
- per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
- per assegnazione in uso il provvedimento con il quale il Comune autorizza l'utilizzo di uno spazio attrezzato all'interno di un impianto sportivo o di uno spazio attrezzato in esso compreso, per lo svolgimento di determinate attività;
- per concessione in gestione, il provvedimento con il quale l'Amministrazione affida la gestione di un impianto sportivo il cui utilizzo viene determinato, in tutto o in parte, mediante assegnazione di uso da parte del Comune;
- per impianto a rilevanza imprenditoriale, quello in grado di produrre utili per la gestione nonché proventi per la A.C.;
- per impianto senza rilevanza imprenditoriale, quello il cui costo di gestione non è coperto dagli introiti che le attività in esso svolte riescono a produrre;
- per corrispettivo, l'importo che la A.C. corrisponde al concessionario o al gestore dell'impianto;
- per tariffa, la somma che l'utente deve versare alla A.C. o al Concessionario per l'utilizzo dell'impianto.

ART. 2 - OGGETTO E FINALITA'

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli impianti sportivi acquisiti in uso da altri Enti (Enti Locali, Enti Pubblici, Istituti Scolastici, etc) o da terzi.

Gli impianti di cui sopra sono destinati a uso pubblico, per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di una organizzazione delle risorse esistenti volta a valorizzare la rete delle strutture destinate allo sport.

L'uso degli impianti sportivi di cui sopra è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

ART. 3 - CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Gli impianti sportivi si distinguono in impianti di rilevanza cittadina e impianti minori.

Sono impianti comunali di rilevanza cittadina quelli che per destinazione d'uso prevalente, per ampiezza dell'utenza servita, per le attività particolari che vi si svolgono o per il fatto di essere l'unico impianto compatibile con le disposizioni regolamentari delle Federazioni sportive esistenti per una specifica disciplina sportiva, possono ospitare gare federali ufficiali anche nazionali e internazionali, assolvendo funzioni di interesse generale della città.

Alla data di adozione del presente Regolamento sono individuati quali impianti comunali di rilevanza cittadina i seguenti impianti:

- Stadio Comunale;
- Palestra area stadio comunale;
- Campetto calcetto – Piazzale scuole elementari;
- Campo da tennis in c.da Marzolino;
- Palestra E. Setti Carraro;
- Piscina comunale;

Sono considerati spazi sportivi i luoghi all'aperto, attrezzati per attività sportive ludico- amatoriali, utilizzabili liberamente dai cittadini per una o più pratiche sportive.

ART. 4 - DEFINIZIONE ATTIVITA' DI INTERESSE PUBBLICO

Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.

Per questo il Comune li mette a disposizione degli organismi e delle scuole che svolgono attività sportive definite di interesse pubblico.

A tal fine sono da considerare di interesse pubblico:

- la attività formativa per preadolescenti e adolescenti;
- la attività sportiva per le scuole;
- la attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da organismi riconosciuti dal CONI;

- la attività motoria in favore dei disabili e degli anziani;
- la attività ricreativa e sociale per la cittadinanza.

ART. 5 - QUADRO DELLE COMPETENZE

Sono competenti in materia di impianti sportivi, ciascuno per la parte indicata nei successivi articoli, i seguenti organi:

- il Consiglio Comunale;
- la Giunta Comunale;
- la Consulta dello Sport;
- i Dirigenti.

ART. 6 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Spettano al Consiglio Comunale poteri di indirizzo, programmazione e controllo quali:

- la individuazione degli indirizzi generali per lo sviluppo della rete degli impianti sportivi cittadini al fine di razionalizzare il loro utilizzo e permettere una ottimale programmazione delle attività sportive;
- la individuazione degli impianti sportivi di rilevanza cittadina di nuova costruzione o acquisizione;
- la approvazione degli schemi generali di convenzione che contengono le clausole essenziali comuni alle concessioni di tutti gli impianti sportivi, sia minori che di rilevanza cittadina;
- l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- determinazione delle tariffe per le concessioni, trattandosi di servizi a domanda individuale (percentuale di copertura annuale).

ART. 7 - COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE

Spetta alla Giunta Comunale:

- individuare gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra il Comune e gli organismi che svolgono attività sportive in ordine:
 - a) alla concessione in uso degli impianti sportivi, mediante la scelta dei criteri da applicare per la assegnazione degli spazi, nel rispetto delle priorità indicate nel presente Regolamento;
 - b) alla concessione in gestione degli impianti stessi mediante atti di indirizzo con cui siano individuati i criteri per la scelta del concessionario, sulla base delle priorità indicate nel presente

Regolamento e nel rispetto degli schemi di convenzione approvati dal Consiglio Comunale.

c) determinare le tariffe per l'utilizzo degli impianti, (quantificazione sulla scorta della determinazione percentuale di copertura individuata dal Consiglio Comunale) .

ART. 8 - COMPETENZE DEI DIRIGENTI

Spetta ai Dirigenti:

- provvedere alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi, in relazione alla attività scolastica, per le attività di base e per gli allenamenti a supporto delle attività agonistiche, secondo le modalità stabilite dai successivi art. 9 e 10 e nel rispetto dei criteri generali indicati dalla Giunta Comunale;
- rilasciare concessioni in uso degli impianti sportivi;
- stipulare le convenzioni con i gestori o concessionari degli impianti sportivi, in caso di gestione indiretta (Vsi. Schema Allegato A);
- esercitare ogni altro compito gestionale relativo alla attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale.

TITOLO II

CRITERI GENERALI PER USO IMPIANTI SPORTIVI

ART. 9 - CONCESSIONE IN USO

Gli impianti sportivi sono concessi in uso ai seguenti soggetti per lo svolgimento di campionati federali e/o minori, di gare, di tornei, di manifestazioni sportive, di allenamenti:

- a) Federazioni ed Enti di promozione sportiva.
- b) Associazioni e società sportive riconosciute dal Coni o affiliate a federazioni e/o Enti di promozione sportiva.
- c) Istituzioni scolastiche
- d) Associazione sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici.

Dopo aver soddisfatto i precedenti soggetti gli impianti possono essere concessi in uso anche ad :

- Associazioni del tempo libero per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali.
- Ai privati che ne facciano richiesta .

Gli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici sono concessi in uso alle Federazioni, agli Enti di promozione sportiva alle associazioni ed alle società sportive riconosciute dal Coni o affiliati a Enti di promozione sportiva, ad associazioni del tempo libero per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative e amatoriali, solo in orario extrascolastico, negli orari liberi da impegni o delle necessità delle scuole cui fanno capo, secondo le norme indicate nella sottoscrizione di opportuna convenzione.

L'uso degli impianti sportivi comunali ha il suo fondamento in una concessione amministrativa, soggetta a tutte le norme che regolano questa materia.

La concessione in uso degli impianti dà diritto a esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nella concessione stessa. (Vsi. Schema Allegato A)

Le concessione in uso, che non possono essere di durata inferiore ad un'ora, sono le seguenti:

- Concessione in uso continuativo per l'intera stagione sportiva.
- Concessione in uso occasionale.
- Concessione in uso straordinario.

ART. 10 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE

Gli interessati che intendono usufruire degli impianti sono tenuti a presentare all'inizio di ogni anno sportivo (mese di luglio - agosto), domanda in carta semplice alla Amministrazione Comunale, specificando quali impianti intendano utilizzare, per quali attività sportive e per quali periodi, indicando il nominativo del responsabile della attività da svolgere negli impianti richiesti.

Ai fini della assegnazione degli impianti saranno tenute in considerazione le seguenti priorità:

- società aventi sede legale nel territorio comunale;
- società praticanti attività federali;
- società con maggior numero di iscritti, con tesseramento annuale, nei settori giovanili;
- organizzazione, ovvero partecipazione a manifestazioni sportive di interesse internazionale o nazionale, riservate ad atleti nei settori giovanili;
- società che abbiano al loro interno sezioni associate alla federazione sport per disabili.

L'utilizzo di palestre scolastiche in orario extrascolastico è subordinato alle necessità della scuola cui fanno capo.

Per questo motivo i Consigli di Istituto, in ottemperanza alla normativa vigente ed al fine di favorire al massimo l'impiego delle palestre scolastiche da parte della comunità, inviano alla Amministrazione Comunale il prospetto di utilizzo da parte della scuola delle rispettive palestre all'inizio di ogni anno scolastico e, comunque, non oltre il 31 ottobre.

In attesa dei nuovi prospetti, saranno ritenuti vigenti i prospetti dell'anno precedente rilasciate .

Il Dirigente Comunale competente, sulla base di tutte le richieste pervenute e in base alle disponibilità degli impianti, e nel rispetto dei criteri di cui al presente regolamento, redige un piano di utilizzo degli impianti, rilasciando le relative autorizzazioni.

Le richieste di utilizzo impianti sportivi pervenute successivamente alla assegnazione annuale di cui sopra saranno accolte compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture esistenti.

L'assegnazione delle palestre e dei campi sportivi per lo svolgimento di gare di campionato viene concordata all'inizio dell'anno sportivo con le società interessate, tenendo conto delle esigenze sia delle società praticanti attività federale che di quelle non federali.

In caso di concomitanza di più gare nello stesso orario e nello stesso impianto, hanno precedenza le società che svolgono attività federale, nel rispetto delle norme stabilite dalle stesse federazioni sportive.

Le gare hanno precedenza di norma sugli allenamenti.

ART. 11 - MODALITA' DI UTILIZZO

Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali, una volta concessi, devono essere tassativamente rispettati, ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate.

L'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici, oltre ai funzionari del Comune e della Scuola (in caso di palestre scolastiche) per i controlli che ritengano di effettuare.

E' assolutamente vietato l'uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione.

Gli utenti rispondono di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo degli impianti, sollevando la Amministrazione Comunale e quella scolastica (in caso di impianti sportivi scolastici) da qualsiasi responsabilità per tutte le cause non riconducibili a ciò che le vigenti disposizioni di legge annoverano tra la cosiddetta responsabilità civile verso terzi a carico dell'Ente.

In caso di danneggiamenti agli impianti o agli attrezzi in essi situati, l'utente è tenuto a rifondere tali danni alla Amministrazione Comunale.

A tal fine “ le Società Sportive sono tenute ad essere in possesso di adeguata polizza R.C., valida per tutto il periodo di utilizzo degli impianti sportivi comunali.

Un responsabile, nominato dall'utente, deve sempre essere presente nell'impianto durante l'orario assegnato e deve segnalare al custode la eventuale presenza di estranei negli spazi destinati alla

attività sportiva.

La A.C. non risponde di eventuali ammanchi lamentati dagli utenti.

Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti concessi è tassativamente vietato:

- sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata della concessione;
- usare calzature non adeguate e/o sporche all'interno delle palestre e degli impianti in genere;
- effettuare allenamenti sui campi di calcio in erba in caso di avverse condizioni metereologiche senza autorizzazione del custode (cui spetta il potere insindacabile di stabilire la praticabilità del campo);
- utilizzare spazi non destinati specificamente al pubblico da parte di genitori e accompagnatori;
- detenere le chiavi di accesso dell'impianto;
- depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali senza una specifica autorizzazione scritta rilasciata dal competente settore;
- utilizzare l'impianto fuori dagli orari autorizzati;
- svolgere attività diverse da quelle autorizzate.

ART. 12 - ORARI DI UTILIZZO IMPIANTI

Gli impianti sportivi, di norma, restano aperti per allenamenti ed attività sportive da lunedì al venerdì.

Il sabato, la domenica e i giorni festivi di norma restano aperti solo per lo svolgimento delle gare di campionato o di specifiche manifestazioni.

Gli orari dettagliati dei singoli impianti sono specificati nelle relative convenzioni stipulate con i concessionari e devono essere esposti in modo visibile all'esterno dell'impianto stesso.

ART. 13 - DURATA DELLA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI

La concessione in uso di ciascun impianto agli utenti che ne fanno richiesta è di norma corrispondente all'anno sportivo, ma può essere rilasciata anche per periodi più brevi.

L'orario concesso si intende utilizzato e dovrà essere pagato dall'utente fino a comunicazione di rinuncia.

ART. 14 – RINUNCIA

La comunicazione di rinuncia (o di sospensione temporanea dell'utilizzo) deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno 10 giorni.

Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate.

In caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili saranno assegnati alle società sportive con richieste inevase ed in ordine di presentazione delle domande.

ART. 15 - SOSPENSIONE

Le concessioni in uso possono essere sospese temporaneamente dalla A.C. e/o dall'Istituto scolastico cui fa capo l'impianto, per lo svolgimento di particolari manifestazioni (saggi, tornei, Giochi Sportivi Studenteschi, congressi, manifestazioni extrasportive di rilievo etc.. quando il Comune non disponga di altri spazi) o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti.

Nei casi sopradescritti la A.C. o l'Istituto Scolastico interessato provvede con congruo anticipo e tempestività a dare comunicazione della sospensione agli utenti.

La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del Servizio competente.

Per le sospensioni nulla è dovuto né dai concessionari d'uso, né dal Comune.

ART. 16 – REVOCA

A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e in particolare del mancato rispetto delle modalità d'uso previste dall'art.11, nonché per il mancato pagamento delle tariffe stabilite dal Consiglio Comunale, il Dirigente ha facoltà di revocare la concessione con effetto immediato, fermo restando l'obbligo del concessionario al pagamento delle somme dovute o al risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo.

Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse, senza che l'utente nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

ART. 17 - CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI PER MANIFESTAZIONI NON SPORTIVE

Gli impianti sportivi possono essere concessi anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive: concerti, riunioni, congressi etc., compatibilmente con :

- a) l'attività sportiva programmata;
- b) caratteristiche tecnico strutturali dell'impianto sportivo;
- c) con le prescrizioni e/o le autorizzazioni delle quali le manifestazioni necessitano.

Per qualsiasi tipologia di manifestazione non sportiva occorre , comunque , il collaudo della Commissione Comunale e/o Provinciale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo.

E' consentito, eccezionalmente, all'Amministrazione Comunale l'uso degli impianti per eventi non sportivi di rilevante importanza , organizzati dalla stessa A.C.

ART. 18 - AGIBILITA' IMPIANTI

L'uso degli impianti, sia per manifestazioni sportive che extrasportive, è concesso secondo la agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di Vigilanza sul pubblico Spettacolo.

Pertanto, coloro che hanno richiesto e ottenuto la concessione dovranno diligentemente controllare che il numero degli spettatori non superi quello autorizzato dalle autorità competenti.

TITOLO III

CRITERI GENERALI PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

ART. 19 - MODALITA' DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

Gli impianti sportivi comunali possono essere gestiti in una delle forme previste dal T.U.E.L. approvato con decreto legislativo n. 267/2000 - articolo 113.

Ai fini della gestione indiretta, gli impianti si suddividono in: impianti senza rilevanza imprenditoriale: quelli i quali la gestione non è in grado di sostenersi da sola e, quindi , va assistita dall'Ente Pubblico.

Impianti con rilevanza imprenditoriale: quelli in grado di sostenersi e di produrre reddito.

**ART. 20 - CONCESSIONE IN GESTIONE DI IMPIANTI
SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE**

La gestione di impianti senza rilevanza imprenditoriale, cioè di impianti il cui costo di gestione non è coperto dagli introiti che le attività in esso svolte riescono a produrre, può essere concessa a Federazioni Sportive, Enti di promozione sportiva, Enti non Commerciali e Associazioni Sportive senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

Il Comune, per il tramite del competente Settore, verifica che lo statuto o l'atto costitutivo del concessionario contengano le seguenti previsioni:

- assenza di finalità di lucro;
- democraticità della struttura;
- elettività e gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
- obbligo di redazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario.

La Giunta Comunale definisce con proprio atto:

- i criteri con cui assegnare le concessioni, tenendo conto delle seguenti priorità:
 - a) società che hanno sede ed operatività nel territorio in cui è ubicato l'impianto sportivo e di cui praticano la relativa disciplina sportiva;
 - b) società che svolgono attività giovanile;
 - c) società che svolgono attività per disabili.
- la individuazione e suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e il concessionario, con particolare riguardo alla suddivisione dei compiti di manutenzione ordinaria (a carico del gestore) e straordinaria (a carico del Comune);
- la durata della concessione. La durata della concessione è di norma annuale. La buona gestione e conduzione dell'impianto dato in concessione è condizione necessaria per il mantenimento e l'eventuale rinnovo della medesima.

**ART. 21 - CONCESSIONE IN GESTIONE DI IMPIANTI DI RILEVANZA
IMPRENDITORIALE**

La concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi di rilevanza imprenditoriale, cioè di impianti atti a produrre un utile, viene lasciata nel rispetto della procedura di evidenza pubblica prevista dalla normativa vigente.

La concessione di cui sopra dovrà comunque prevedere:

- clausole per la fruibilità da parte delle scuole;
- pagamento di un canone al Comune da parte del Concessionario;
- riserva per attività sportive e sociali promosse dalla Amministrazione;
- pagamento da parte del concessionario di tutte le utenze e dei consumi;
- manutenzione ordinaria dell'impianto a carico del concessionario.

Con proprio atto la Giunta definirà inoltre:

- la individuazione e suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e concessionario;
- la durata della concessione, che verrà indicata nel bando.

Nello stesso atto potranno essere predeterminate specifiche condizioni o clausole particolari da inserire nella convenzione, quali, ad esempio, la facoltà per il concessionario di organizzare attività senza vincoli tariffari nei limiti previsti dalla concessione, la possibilità di gestione della pubblicità fissa e mobile all'interno dell'impianto concesso, la concessione di servizio bar/ristoro, di eventuali giochi e altra attività commerciale.

ART. 22 - CONTABILITA' E RENDICONTO

Per tutti gli impianti sportivi in concessione, i gestori dovranno presentare rendiconto annuale delle spese e delle entrate relative alla gestione dell'impianto (attività istituzionale).

La contabilità relativa all'attività commerciale va separata da quella istituzionale e presentata con nota integrativa dal concessionario.

Con cadenza annuale il concessionario dovrà altresì presentare un prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati nell'anno concluso e un prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo.

ART. 23 - REVOCA CONCESSIONE

Le concessioni in gestione degli impianti sportivi di cui agli artt. 20 e 21 sono revocate dalla A.C. quando:

- la manutenzione ordinaria e gli interventi di mantenimento in sicurezza non siano effettuati secondo le clausole previste nelle specifiche convenzioni;
- la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto sia tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
- il pagamento delle utenze sia effettuato dal gestore con un ritardo superiore a tre mesi.

ART. 24 - CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE

Le modalità per la concessione a terzi della costruzione anche in ampliamento e della gestione degli impianti sportivi vengono disciplinate dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche.

La durata della convenzione può essere prorogata per tempi più lunghi a fronte di investimenti da parte della società sportiva che gestisce l'impianto, per investimenti strutturali che prevedano la stipula di mutui, ovviamente approvati dall'Amministrazione Comunale.

ART. 25 - RISERVA SULLO SFRUTTAMENTO PUBBLICITARIO

Lo sfruttamento pubblicitario degli impianti sportivi e degli spazi sportivi è riservato al Comune, che potrà farlo esercitare dal concessionario con le modalità e i criteri di assegnazione degli spazi pubblicitari definiti con atto di Giunta Comunale.

I concessionari della gestione degli impianti sportivi saranno conseguentemente tenuti alla messa a disposizione di spazi esterni o interni all'impianto, compatibilmente con le esigenze sportive e di funzionamento, fatta eccezione per il caso in cui un concessionario di un impianto a rilevanza imprenditoriale o di una concessione di costruzione/ampliamento e gestione sia anche concessionario dello sfruttamento pubblicitario dello specifico impianto.

Il concessionario della gestione potrà essere autorizzato a stipulare contratti pubblicitari di interesse locale negli spazi residuali, di durata non superiore a quella della convenzione per la gestione, qualora detta attività risultasse compatibile con i contratti già stipulati.

TITOLO IV

TARIFFE

ART. 26 - DETERMINAZIONE TARIFFE

Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento di apposite tariffe, determinate e aggiornate annualmente dai competenti organi.

La Giunta provvederà annualmente a confermare o adeguare le tariffe d'uso degli impianti sportivi.

Le tariffe sono differenziate in base al tipo di impianto e alle tipologie di utilizzo ed in particolare saranno più elevate per i soggetti che perseguono fini di lucro.

Sono a carico di chi utilizza gli impianti sportivi i costi relativi alle pulizie, al consumo di luce ed acqua realmente sostenuti e quantificabili tramite appositi strumenti di misurazione.

ART. 27 - MODALITA' DI PAGAMENTO

L'uso degli impianti sportivi è subordinato al pagamento delle tariffe stabilite.

Il mancato pagamento delle tariffe suddette è causa di revoca immediata della concessione in uso. In ogni impianto sportivo deve essere affissa in luogo accessibile e ben visibile agli utenti una tabella indicante le tariffe vigenti.

ART. 28 - USO GRATUITO DEGLI IMPIANTI

L'uso degli impianti comunali è concesso a titolo gratuito:

1. alle scuole pubbliche di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio del Comune che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico e agli orari scolastici, compresa l'attività pomeridiana, per l'effettuazione di attività sportive e ricreative;
2. alle associazioni di anziani e alle associazioni di portatori di handicap per l'effettuazione di manifestazioni e attività sportive e ricreative senza scopo di lucro;
3. alle federazioni o associazioni sportive incaricate dalle prime per l'effettuazione di manifestazioni o corsi tecnici a carattere provinciale, regionale e nazionale.

L'Amministrazione Comunale, eccezionalmente ed in deroga al presente Regolamento, può concedere l'utilizzo gratuito delle strutture ad Associazioni e Società Sportive. Questa tipologia di concessioni in uso gratuito è disposta e sottoscritta dal Sindaco o dall'Assessore al ramo.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 29 - RINVII

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia:

1. al T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 per le forme di gestione degli impianti sportivi;
2. alle disposizioni delle singole federazioni sportive e del Coni per la individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate;

3. alla normativa generale e specifica inerente gli enti di promozione sportiva per la individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva;
4. alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente per i profili contabili e fiscali per quanto non specificamente disciplinato dal presente regolamento.

ART. 30 - NORME TRANSITORIE

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a partire dalla prima stagione sportiva successiva all'entrata in vigore delle norme regolamentari.

Restano in vigore le convenzioni pluriennali in corso alla data di adozione del presente atto, alle condizioni dalle stesse stabilite, fino alla scadenza delle stesse.

E' facoltà del concessionario chiederne la revoca al fine di stipulare contestualmente una nuova convenzione coerente con le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione.

All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.

Schema da adattare in funzione delle esigenze rispettando il presente regolamento

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CAPRI LEONE E _____
PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO

L'anno _____, il giorno _____, del mese di _____, nella sede municipale;

TRA

Il Comune di Capri Leone, che, per brevità, sarà di seguito denominato "Comune", Via S. Antonio, 1 Fraz. Rocca, per il quale interviene il _____, nato a _____, il _____, nella sua qualità di _____, al presente atto autorizzato in virtù dell'art. 51, comma 3, lett. c), della legge n.142/90, come recepito nella Regione Siciliana dall'art. 1, lett. h), della L.R. 11/12/1991, n.48;

E

il _____, con sede in _____, Via _____, n. _____, P.I. e C.F. _____, che, per brevità, sarà di seguito denominato "Concessionario", per il quale interviene il Sig. _____, nato a _____, il _____, nella sua qualità di _____, autorizzato in virtù _____, allegato al presente atto.

In esecuzione del vigente regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Oggetto della convenzione

Il Comune concede in gestione a _____, con sede in _____, Via _____, n. _____, P. I. e C.F. _____, Telefono _____, Fax _____, l'impianto sportivo _____, sito in _____, risultante dall'allegata planimetria.

Art. 2

Scopo della convenzione

1. Il Comune concede la gestione dell'impianto al fine di consentire al Concessionario il perseguimento di finalità sportive, ricreative e sociali, delle quali riconosce la rilevanza.
2. Il Concessionario dovrà curare l'uso pubblico dell'impianto secondo le norme previste dal regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali e dalla presente convenzione.

Art. 3

Durata

1. La concessione ha la durata di anni _____, decorrenti dalla data di stipula della presente convenzione.

Decorso il suddetto termine, la concessione scadrà di diritto, senza necessità di disdetta, essendo esclusa la tacita proroga.

2. Qualora il Comune intenda mantenere una gestione in concessione dell'impianto, nel rispetto della procedura di cui al Regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi, dovrà considerare la richiesta presentata dal Concessionario, a parità di condizioni, con priorità rispetto ad ogni altro soggetto.

Art. 4

Stato di consistenza dell'impianto

1. La ricognizione, l'esatta ed attuale consistenza dell'impianto e del suo stato, nonché delle attrezzature mobili ivi esistenti deve risultare da un apposito verbale, da redigere, in contraddittorio tra le parti, nel momento in cui il Concessionario prende in consegna l'impianto stesso. Analogo verbale verrà redatto al termine del rapporto contrattuale.

Art. 5

Canone

1. Il canone, fissato in €. _____ (euro _____), IVA compresa, dovrà essere corrisposto annualmente ed anticipatamente, con decorrenza dalla data di stipula della presente convenzione, mediante versamento sul c/c postale n. _____, intestato al Comune di Capri Leone – Servizio Tesoreria.

2. A decorrere dalla seconda annualità, il canone verrà adeguato in misura pari al 75% delle variazioni, accertate dall'ISTAT e pubblicate nella G.U.R.I., dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati verificatesi nel biennio precedente.

Art. 6

Contributo

1. A fronte degli oneri gestionali attribuiti al gestore, l'Amministrazione Comunale definisce un contributo annuale, pari al ____ e, comunque, non superiore a _____ delle spese sostenute e debitamente documentate per l'approvvigionamento elettrico ed idrico.

Art. 7

Tariffe

1. Il Concessionario, nel caso di utilizzazione dell'impianto da parte di terzi, si obbliga ad applicare le stesse tariffe stabilite annualmente, con deliberazione della Giunta Comunale, nonché le esenzioni previste dal regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali (scuole elementari e medie, soggetti che promuovono lo sport per gli anziani e per gli svantaggiati).

2. Le tariffe comunali in vigore devono essere esposte, a cura del Concessionario, in luogo accessibile ed aperto al pubblico.

Art. 8

Modalità di utilizzo dell'impianto

1. Il Concessionario:

- a. non può usare gli impianti se non per gli scopi indicati nella presente convenzione;
- b. deve utilizzare e far utilizzare l'impianto con la massima diligenza in modo da evitare qualsiasi danno allo stesso, ai suoi accessori ed a quant'altro di proprietà del Comune, sì da restituirlo, alla scadenza della convenzione, nello stato di perfetta efficienza;
- c. deve segnalare tempestivamente al Comune ogni danno che si possa verificare alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi assegnati;
- d. deve consentire al Comune, alle scuole elementari e medie, ai soggetti che promuovono lo sport per gli anziani e per gli svantaggiati l'uso gratuito dell'impianto in giorni e orari da concordare;
- e. deve provvedere, in occasione di manifestazioni, a propria cura e spese, ai servizi di guardaroba, biglietteria e relative verifiche, disciplina e controllo degli ingressi, maschere, sorveglianza, parcheggi e servizi d'ordine, servizio antincendio e servizio di autoambulanza e simili, ove prescritti;
- f. deve prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per manifestazioni ed iniziative di vario genere, finalizzate a promuovere e diffondere lo sport tra la cittadinanza, che il Comune intenda attuare nel corso dell'anno, garantendo il libero accesso al pubblico in occasione dei suddetti eventi;
- g. deve provvedere, qualora si avvalga di lavoratori dipendenti, a corrispondere agli stessi il trattamento economico e normativo previsto dai vigenti contratti di lavoro della categoria di appartenenza e deve, altresì, provvedere a che il personale utilizzato goda di tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge;
- h. non può procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture concessi senza il consenso scritto del Comune. Per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione saranno presi accordi volta per volta;
- i. deve mettere a disposizione del Comune, previa comunicazione con congruo anticipo effettuata da quest'ultimo, gli impianti sportivi allorché il loro utilizzo necessiti per manifestazioni organizzate dal medesimo o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti;
- j. si impegna a non utilizzare la struttura ove inagibile per condizioni metereologiche avverse, senza nulla a pretendere dal Comune concedente.

Art. 9

Divieto di sub - concessione

1. Il Concessionario non può sub-concedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, l'impianto e le attrezzature oggetto della presente convenzione.

Art. 10

Servizi di pubblicità

1. Quale riconoscimento del ruolo sostanziale di collaborazione in materia di sport e tempo libero, il Concessionario può esercitare, a seguito di autorizzazione dell'Amministrazione Comunale e previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative e sanitarie, prescritte dalla legge in materia, pena la revoca della concessione:

a. la pubblicità visiva e fonica all'interno dell'impianto assegnato, con l'obbligo di ottemperare al pagamento della relativa imposta comunale di pubblicità;

Art. 11

Oneri a carico del concessionario

1. Il Concessionario deve provvedere:

a. alle spese per la pulizia dei locali ed a quelle connesse all'uso dei locali stessi e delle attrezzature;

b. alle spese per l'energia elettrica, l'acqua, il riscaldamento, i telefoni;

c. alle spese per l'irrigazione e cura del verde, ove presente;

d. alle spese per la manutenzione ordinaria dell'impianto e delle strutture concesse;

e. alla custodia dell'impianto, delle attrezzature e dei materiali in esso esistenti o che ivi saranno collocati, nonché al ripristino o alla sostituzione di tutti gli arredi del complesso che risultino deteriorati o danneggiati dall'uso, anche non corretto, o dalla scarsa sorveglianza;

f. alla scrupolosa osservanza delle norme vigenti o che dovessero essere emanate, in materia igienico sanitaria, di sicurezza degli impianti, di personale e di prevenzione degli infortuni e degli incendi;

g. a richiedere ed ottenere le autorizzazioni amministrative che fossero obbligatorie per legge per il regolare funzionamento dell'impianto;

h. alla tenuta di un registro dei soci aggiornato;

i. al pagamento degli oneri, permessi e tasse riguardanti il funzionamento dell'impianto.

Art. 12

Manutenzione ordinaria

1. Il Concessionario è tenuto, in via esclusiva, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli impianti e strutture concessi, previa autorizzazione del Comune.

2. Il Comune assume la responsabilità per danni, nocuenti e rischi che possano derivare, dagli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti, strutture ed attrezzature, alla funzionalità degli stessi. Il Comune resta, comunque, esonerato da ogni responsabilità civile e penale che dovesse derivare per danni eventualmente causati a cose e persone, nell'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria.

3. Rientrano nell'ordinaria manutenzione dell'impianto:

a. La riparazione ed il rifacimento di parti di intonaci interni, le tinteggiature interne, la riparazione di rivestimenti e pavimenti interni;

b. la riparazione e la sostituzione di parti accessorie, comprese le svecchiature, opache e vetrate, di infissi e serramenti interni;

c. la riparazione e la sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie, autoclavi irrigatori e relative centraline, con apparecchi omologhi di qualità equivalente o superiore ai preesistenti;

d. la riparazione e la sostituzione di porzioni di tubazioni di adduzione e di irrigazione esterna, le riparazioni o sostituzioni di porzioni di tubazioni interne per acqua fredda, calda e di riscaldamento;

e. la manutenzione di quadri elettrici in genere, con verifica delle connessioni e prova delle protezioni, la manutenzione delle distribuzioni a valle del quadro principale e relative apparecchiature di comando e distribuzione con eventuale sostituzione delle parti di apparecchiature inefficienti, quali spie e fusibili, lampade, apparecchi illuminanti, comprese le emergenze autoalimentate o parti di esse, con materiali omologhi di qualità equivalente o superiore ai preesistenti;

f. la manutenzione dei gruppi elettrogeni, soccorritori e U.P.S;

g. la verifica periodica degli idranti e degli estintori;

h. la verniciatura periodica dei pali in ferro, siano essi per recinzione aerea o pali di illuminazione, dei cancelli della recinzione, di tutte le opere in ferro presenti;

i. la riparazione e la sostituzione della rete di recinzione e reti interne all'impianto, comprese le recinzioni aeree;

j. la riparazione ed il mantenimento delle pavimentazioni delle aree di attività sportiva e la manutenzione delle aree esterne siano esse pavimentate che a verde;

k. la riparazione e la sostituzione di tutte le parti mobili ed immobili delle aree di attività sportiva, quali: panchine, porte di gioco, corsie, galleggianti, grate mobili di bordo vasca, retine e tabelloni di pallacanestro, argani sollevamento, reti pallavolo etc.;

l. la vuotatura delle fosse biologiche e pulizia periodica dei pozzetti;

m. la verifica periodica annuale degli impianti elettrici, quando non siano state effettuate modifiche per manutenzione straordinaria;

n. la verifica biennale di impianti di messa a terra a cura della Azienda USL competente, con pagamento dei relativi oneri;

4. Il Concessionario, nei casi di assoluta e documentata urgenza, previa apposita comunicazione ai soggetti di cui al comma precedente, potrà provvedere immediatamente ai lavori di manutenzione ordinaria assumendo la responsabilità per danni, nocuenti e rischi che possano derivare dai suddetti interventi agli impianti, servizi e strutture medesime e alla funzionalità degli stessi.

5. In caso di esecuzione di lavori non autorizzati è fatto obbligo al Concessionario del ripristino immediato dei manufatti e dei luoghi alla situazione originaria. Il Comune si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà, in ragione della gravità del fatto o del ripetersi di realizzazioni abusive, di adottare gli opportuni provvedimenti che possono portare fino alla revoca della concessione.

6. Il Comune può prescrivere l'attuazione delle opere di manutenzione di spettanza del Concessionario, diffidandolo ad eseguire i lavori entro un termine prefissato.

7. Nel caso di inadempienza detti interventi saranno effettuati direttamente dal Comune, con addebito delle relative spese al Concessionario.

Art. 13

Oneri a carico del Comune

1. Sono a carico del Comune, che vi provvede con preavviso di almeno 60 giorni, i lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo funzionale, nonché tutte le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà opportuno e necessario apportare.

2. Il Concessionario ha l'obbligo di richiedere, all'Amministrazione Comunale, gli interventi di manutenzione straordinaria con un preavviso di almeno sei mesi.

3. Il Comune, dopo aver verificato la fondatezza della richiesta, comunica al soggetto gestore le proprie decisioni entro 45 giorni dal ricevimento della stessa.

4. Il Concessionario, qualora vi sia la necessità di eseguire riparazioni urgenti, provvede ad effettuare le necessarie segnalazioni all'Amministrazione Comunale.

5. Il Comune, dopo le verifiche da parte dei propri tecnici, precisa per iscritto se intende procedere direttamente o se ne consente l'esecuzione da parte del Concessionario, fissando, in tal caso, il limite massimo di spesa che ritiene ammissibile e rimborsabile.

Art. 14

Rendicontazione

1. Al fine di consentire il controllo del Comune sulla gestione dell'impianto, il Concessionario deve presentare al Comune, entro il 31 gennaio di ogni anno:

a. una relazione sulla situazione attuale dell'impianto;

b. una relazione sugli interventi di ordinaria manutenzione effettuati nell'anno precedente;

c. una relazione sulla gestione dell'impianto e sull'attività sportiva svolta nell'anno precedente, con la relativa rendicontazione ed il programma dell'attività da effettuare l'anno successivo.

Art. 15

Controlli

1. Il Comune può effettuare controlli periodici sulla corretta gestione e manutenzione dell'impianto, anche con diritto alla verifica dei documenti contabili, al fine di accertare l'osservanza degli

obblighi derivanti dal presente atto e/o dal regolamento comunale per l'uso e la gestione degli impianti sportivi.

2. Nell'esercizio di detti controlli il Comune si avvale dell'apporto di proprio personale.

Art. 16

Responsabilità

1. Il Concessionario è responsabile civilmente e penalmente per qualsiasi danno agli impianti, agli

accessori, alle pertinenze, a persone, a cose, anche di terzi, che possa derivare durante la vigenza della presente convenzione.

2. L'Amministrazione Comunale è, in ogni caso, esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivare a persone e/o a cose dall'uso degli impianti concessi e non risponde, sia nei confronti degli interessati sia di altri soggetti, in ordine alle retribuzioni ordinarie e/o straordinarie ed alle assicurazioni per il personale di cui dovesse avvalersi il Concessionario.

Art. 17

Garanzie assicurative

1. Il Concessionario deve stipulare un'idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile, che tuteli il Comune per danni prodottisi nei confronti del pubblico, degli atleti, delle persone che accedono, a qualsiasi titolo, all'impianto, nonché nei confronti di cose di terzi.

2. Per tutti i danni di qualunque genere che possano verificarsi alla struttura di proprietà comunale, oggetto della presente convenzione, il Concessionario deve stipulare, altresì, una polizza assicurativa per la copertura di tali rischi, con i seguenti massimali minimi:

Danni all'impianto €. _____ (euro _____);

Furto e Incendio €. _____ (euro _____).

3. Copia di dette polizze assicurative dovranno essere depositate presso il Comune all'atto della stipula della presente convenzione.

Art. 18

Revoca della concessione

1. La concessione potrà essere revocata e la presente convenzione risolta, prima della scadenza convenuta, senza alcun diritto di indennizzo, a seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute

nel presente regolamento, nell'atto di concessione o nella convenzione medesima e/o di danni intenzionali o derivati da grave negligenza nell'uso dell'impianto sportivo concesso.

2. La concessione potrà essere, altresì, revocata e la presente convenzione risolta per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o per accertata indisponibilità dell'impianto per cause di forza maggiore o per effetto dell'esecuzione di lavori sugli impianti, senza che nulla il Concessionario abbia a pretendere, se non la restituzione dei canoni pagati, limitatamente al periodo in cui l'impianto si è reso indisponibile.

Art. 19

Recesso del Concessionario

1. E' facoltà del Concessionario recedere anticipatamente dal rapporto di concessione, dando un preavviso di almeno tre mesi all'Amministrazione Comunale.

Art. 20

Risarcimento dei danni al Comune

1. Competerà al Comune il più ampio diritto di risarcimento dei danni, sia indiretti che diretti, ogni qualvolta si procederà, a qualsiasi titolo, alla cessazione del rapporto di concessione.

Art. 21

Subentro nella concessione

1. Nei casi di recesso del concessionario o di revoca da parte dell'Amministrazione Comunale della concessione, al fine di assicurare un continuativo e razionale utilizzo dell'impianto, il Comune potrà concedere in gestione l'impianto ad altro soggetto, in possesso dei prescritti requisiti.

Art. 22

Spese

1. Tutte le spese inerenti al presente atto, imposte, tasse e quant'altro occorresse per dare corso legale alla concessione sono a carico del Concessionario.

Art. 23

Rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni del regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali, nonché alle disposizioni normative applicabili in materia.

Art. 24

Foro competente

1. Per ogni controversia relativa al rapporto concessorio in oggetto è competente l'Autorità Giudiziaria.

2. E, in ogni caso, esclusa la competenza arbitrale.

LETTO, CONFERMATO e SOTTOSCRITTO.

IL CONCESSIONARIO

(IL LEGALE RAPPRESENTANTE di _____ -

Sig. _____)

IL COMUNE CONCEDENTE

(IL RESPONSABILE DELL'AREA _____)